

Direttiva sulla somministrazione e auto somministrazione farmaci a scuola

Si forniscono le indicazioni da seguire tassativamente in ordine alla somministrazione dei farmaci a scuola, ai sensi di quanto disposto dalla nota n. 2312 del 25.11.2005 emanata dal Ministero dell'Istruzione, d'intesa con il Ministero della Salute, relativa alle "Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica" e dal "Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per "La somministrazione di farmaci a scuola" sottoscritto in data 31.7.2017.

La somministrazione di farmaci a scuola è riferita solo nei casi di effettiva ed assoluta necessità per i quali la somministrazione non può avvenire al di fuori dell'orario scolastico:

1. per continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una patologia cronica;
2. in seguito ad una emergenza, intesa come manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati.

Pertanto, la somministrazione di farmaci a scuola è riservata esclusivamente a situazioni di effettiva ed assoluta necessità, determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute.

Per tale somministrazione è richiesto il rispetto dei seguenti passaggi procedurali:

Entrambi i genitori

1. formulano la richiesta (allegato 1) al Dirigente scolastico fornendo la certificazione dello stato di malattia ed il relativo Piano Terapeutico redatti dal Medico (allegato 2), presentando eventuale documentazione integrativa utile.

La **Certificazione dello stato di malattia** redatta dal Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata) deve esplicitare:

- la assoluta necessità della somministrazione con riferimento a tempistica e posologia della stessa;
- che la somministrazione non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto somministratore né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco né in relazione ai tempi, alla posologia ed alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- se il farmaco è già stato somministrato, in quanto la prima somministrazione non deve avvenire in ambito scolastico, ad eccezione di specifiche situazioni.

Il **Piano Terapeutico**, parte integrante della Certificazione dello stato di malattia del Medico, conterrà necessariamente:

- nome e cognome dello studente;
 - nome commerciale del farmaco, forma farmaceutica e dosaggio;
 - principio attivo del farmaco;
 - descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;
 - dose da somministrare;
 - modalità di somministrazione (autosomministrazione o somministrazione da parte di terzi) e di conservazione del farmaco;
 - durata e tempistiche della terapia (orario e giorni);
2. forniscono disponibilità e recapiti per essere contattati in caso di necessità/consulenza;
 3. segnalano tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali variazioni al Piano Terapeutico, formalmente documentate dal Medico responsabile dello stesso;
 4. forniscono il farmaco ed eventuali presidi, provvedendo al loro regolare approvvigionamento (modello consegna farmaco allegato 5).

Diversamente il genitore potrà provvedere direttamente in proprio alla somministrazione del farmaco, anche mediante intervento di terzi delegati, previa obbligatoria autorizzazione all'accesso alla scuola da parte del Dirigente Scolastico. Tale procedura viene effettuata anche per le terapie farmacologiche brevi.

AUTO-SOMMINISTRAZIONE

L'auto-somministrazione dei farmaci da parte degli alunni è prevista laddove l'alunno, per età, esperienza, addestramento, è autonomo nella gestione del problema di salute. Considerata la progressiva maggiore autonomia degli studenti con il crescere dell'età si conviene sulla possibilità di prevedere, laddove possibile ed in accordo con la famiglia e i sanitari, l'auto-somministrazione dei farmaci.

Tale modalità deve essere esplicitamente autorizzata dal Genitore nella richiesta di attivazione del percorso al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico

1. acquisisce la richiesta dei genitori, informa il Consiglio di classe ed il personale della scuola;
2. individua gli operatori scolastici disponibili (allegato 3);
3. verifica le condizioni ambientali atte a garantire una corretta modalità di conservazione del farmaco;
4. comunica ai genitori l'avvio della procedura;
5. garantisce la tutela della privacy (allegato 4).

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Nei casi gravi e urgenti occorre garantire il normale soccorso ed è obbligatorio ricorrere al Sistema Sanitario Nazionale attraverso il numero unico di emergenza 112, avvertendo contemporaneamente la famiglia dello studente.

La procedura da seguire in tali casi richiede la segnalazione dell'evento e del soggetto coinvolto al lavoratore addetto al primo soccorso presente nella scuola che, verificata la situazione, metterà in atto le azioni relative alla gestione dell'emergenza di carattere sanitario ed effettuerà la chiamata al numero unico di emergenza 112.

SOMMINISTRAZIONE IN SEGUITO A MANIFESTAZIONE ACUTA CORRELATA A PATOLOGIA NOTA

In caso di manifestazione acuta in alunni che rientrano tra i casi **con prescrizione di adrenalina per rischio anafilassi** segnalati ad AREU, al momento della chiamata al numero unico 112, quando si è messi in contatto con l'emergenza sanitaria, sarà necessario identificare la richiesta di intervento con il termine "**PROTOCOLLO FARMACO**".

Della presente direttiva dovrà essere informato il personale supplente (insegnanti e collaboratori scolastici) al momento dell'entrata in servizio nelle classi/sezioni frequentate da alunni bisognosi di somministrazione di farmaci a scuola.

Quest'ufficio provvederà a trasmettere al plesso di frequenza dell'alunno interessato, unitamente alla certificazione medica presentata, anche il Piano personalizzato di intervento con descritto il comportamento da attuare in caso di bisogno.

Si sottolinea infine che, nonostante il personale scolastico non sia obbligato ad accettare incarichi che prevedano somministrazione di farmaci, in ogni caso **il mancato intervento in situazione di emergenza può prefigurare reato di omissione di soccorso in caso di danni all'alunno.**

Si allegano alla presente circolare i seguenti moduli:

- Allegato 1 – richiesta della famiglia
- Allegato 2 – Piano Terapeutico
- Allegato 3 – disponibilità del personale per la somministrazione dei farmaci agli alunni.
- Allegato 4 – consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (D.Lgs 196 del 30.6.2003) per la firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà
- Allegato 5 – verbale consegna farmaco.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO